



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 28

DEL 10.05.2024

Oggetto: Elezioni dei Membri del Parlamento europeo di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

IL SINDACO

Atteso che le operazioni relative all'Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n.85 del 11/04/2024, hanno luogo nei giorni di **sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024**;

Dato atto:

- ⤴ che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 210 del 9/05/2024 sono stati assegnati gli spazi elettorali ai Partiti ed ai Gruppi Politici;
- ⤴ che la materia riguardante le affissioni elettorali è regolata dalla Legge n. 212/1956 come modificata dalla Legge n. 130/1975;
- ⤴ che è severamente vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelli su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere a tutela dell'estetica cittadina;

Considerato che le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalla Giunta Municipale;

Attesa la necessità di provvedere in relazione alle circostanze straordinarie connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali, ivi comprese quelle della stessa propaganda elettorale, e per motivi di sicurezza urbana contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori dagli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste, e regolamentare l'orario di affissione, consentendo altresì una più efficace vigilanza da parte dei competenti organi di polizia per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla abusiva affissione di propaganda elettorale;

Ritenuto quindi necessario intervenire con propria ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, fissando la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, fermo restando il divieto dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Viste:

la Legge 4 aprile 1956 n.212, art.6;
la Legge 24 aprile 1975 n. 130, art. 7 commi I e 2;
la Legge 27 dicembre 2013 n.147 ;
la Legge 22 febbraio 2000 n.28 ;
la legge 13 ottobre 2010 n.175, art.2;
il DLgs. n. 267 /2000 e smi ;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 10.06.2024:

1. il divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori dagli spazi regolarmente assegnati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 210 del 9/05/2024;
2. il divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale nelle ore notturne e precisamente dalle ore 24,00 alle ore 6,00;
3. il divieto assoluto da Giovedì 6 Giugno 2024 il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile;
4. il divieto assoluto da Venerdì 7 Giugno 2024 di effettuare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
5. il divieto assoluto nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' fatto obbligo ai rappresentanti dei Partiti, dei Gruppi Politici che partecipano alla consultazione delle *Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo dell'8 e 9 Giugno 2024* di osservare la presente ordinanza.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile, applicate per ogni punto di affissione difforme dal disposto della presente ordinanza.

Sono altresì a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile le spese sostenute dal Comune per la de affissione dei manifesti affissi in violazione della presente ordinanza.

Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ciascuna per la propria competenza, sono incaricate di assicurare la puntuale vigilanza al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito di questo Comune nonché l'invio di copia della presente alla Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo, al Comando Polizia Municipale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, alla Compagnia dei Carabinieri e alla Compagnia della Guardia di Finanza per l'esecuzione.

AVVERTE

che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

DIFFIDA

Chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di sicurezza pubblica e/o d'ordine di igiene.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO

F.TO On. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal
10.05.2024 al 25.05.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**